#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



# COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

# COPIA

APPROVAZIONE PROPOSTA D'ACCORDO CON SOCIETA' DAF SRL FINALIZZATO AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

*Nr. Progr.* **120** 

Data

17/10/2017

Seduta NR.

37

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

# Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente		
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S		
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S		
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S		
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S		
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S		
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S		
TOTALE Presenti: 6 TOTALE Assenti: 0				

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### **OGGETTO:**

# APPROVAZIONE PROPOSTA D'ACCORDO CON SOCIETA' DAF SRL FINALIZZATO AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo scorso mese di febbraio, a seguito della scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'allora Provincia di Milano, è venuta meno anche la convenzione ad essa accessiva in corso tra il Comune di Busto Garolfo e la società Daf srl, stipulata il 26-4-2007,con la quale era stato disciplinato lo sfruttamento produttivo dell'area ex Cava Bastio-Cardani e si prevedeva a carico di Daf srl la disattivazione e rimozione degli impianti, non oltre dieci anni dal rilascio della predetta autorizzazione provinciale di sfruttamento dell'ex cava:

#### Rilevato che:

- con apposita istanza del 12-5-2016 Daf srl ha proposto al Comune di Busto Garolfo di concludere una nuova convenzione in relazione al rinnovo dell'autorizzazione richiesto il 28-6-2016 a Città Metropolitana di Milano;
- con nota del 5-7-2016 del Responsabile dell'Area LL.PP. il Comune ha rigettato la proposta di Daf srl, manifestando la volontà di ottenere il rispetto delle obbligazioni assunte nella convenzione del 2007 e concernenti il recupero ambientale dell'area, previa rimozione degli impianti produttivi;
- avverso il predetto rifiuto comunale, pende ricorso al Tar Lombardia (n. RG 2298/2016) proposto da Daf srl, nel quale il Comune si è già costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Cristina Seccia;

#### Considerato che:

- è ancora aperto presso Città Metropolitana il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione a Daf srl per l'impianto di recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;
- il Comune, intervenendo nel predetto procedimento con nota del 19-9-2016, ha espresso parere negativo al rilascio della predetta autorizzazione, pretendendo il rispetto degli obblighi convenzionali assunti dalla ditta interessata stante anche la vigente destinazione urbanistica dell'area interessata dall'insediamento produttivo che invece il vigente P.G.T. comunale prevede come "Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche";
- nella conferenza di servizi di Città Metropolitana svoltasi il 22-3-2017 nell'ambito del predetto procedimento, il Comune di Busto Garolfo, accertato che l'eventuale rilascio dell'autorizzazione di Città Metropolitana costituirebbe anche automatica variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs 152/2006, pur confermando la propria contrarietà al rilascio dell'autorizzazione, ha richiesto che quest'ultimo atto venga eventualmente rilasciato con apposte alcune condizioni limitative dell'attività;

### Considerato altresì che:

- l'ultima Conferenza di Servizi indetta da Città Metropolitana di Milano, svoltasi in data 22-03-2017, si è conclusa con la sospensione del procedimento finalizzata a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo conciliativo degli interessi dai medesimi rappresentati;
- Daf srl, con comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 11-5-2017 ha proposto un accordo conciliativo volto a rimuovere le eccezioni avanzate fino a quel momento dal Comune per la continuità dell'attività nello stesso luogo del territorio comunale;
- in relazione alla predetta istanza e nell'esercizio delle facoltà concesse dall'art.11 della legge nr.241/1990, a seguito di diversi incontri di approfondimento con l'Amministrazione Comunale, in data 10-10-2017, Daf srl ha proposto di concludere l'accordo allegato al presente atto;

Vista l'allegata proposta di accordo conciliativo presentata da Daf e volta a far rimuovere il parere negativo comunale alla continuità produttiva dell'azienda se autorizzata da Città Metropolitana;

#### Osservato che:

- in materia di trattamento e recupero dei rifiuti la titolarità delle funzioni amministrative sono poste in carico delle province o Città Metropolitane;
- il legislatore considera l'interesse al trattamento dei rifiuti superiore a quello più specifico proprio dei Comuni che è l'ordinato assetto del territorio, potendo quest'ultimo essere sacrificato al primo come documenta la disposizione contenuta all'art. 208, comma 6, del d.lgs 152/2006;
- l'attività di trattamento e recupero dei rifiuti inerti finora svolta da Daf srl nel sito del territorio comunale non ha provocato eccessivi e rilevanti disagi alla popolazione;
- l'attuale contesto socio-economico, impone la salvaguardia dei posti di lavoro che sarebbe impedita dall'eventuale interruzione dell'attività produttiva;
- l'attività svolta da DAF s.r.l. consente il recupero di materie prime e secondarie con la conseguente limitazione del consumo di suolo e contribuisce alla riduzione della produzione di rifiuti;
- l'accordo proposto, attraverso le compensazioni offerte, comporta vantaggi per la popolazione costituendo una favorevole occasione di riqualificazione del territorio comunale;

Ritenuto, quindi, di approvare l'accordo proposto rimuovendo nel contempo e nei termini in esso contenuti, l'opposizione al rilascio dell'autorizzazione di Città Metropolitana per la continuità produttiva di Daf srl in ordine al trattamento e recupero dei rifiuti nell'insediamento posto nel territorio comunale;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art.20 del d. lgs nr.50/2016

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del d.gls nr.267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche e dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

# DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni sopra riportate, l'allegato accordo conciliativo da concludere con la DAF srl con sede legale a Milano, via Pantano n.2, finalizzato al proseguimento dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sulle aree di cui ai mappali 133,135,136,146,316 e 317 del fg. 22, fermo restando l'obbligo di ottenere da Città Metropolitana le necessarie autorizzazioni;
- 2. di dare atto che con la stipula dell'accordo di cui al punto 1, viene meno:
  - l'autorizzazione al sindaco a resistere nel ricorso al Tar Lombardia promosso da Daf srl contro il diniego comunale a concludere una nuova convenzione rilasciata con la deliberazione della Giunta Comunale nr.146 del 05-12-2016;
  - il diniego a concludere una nuova convenzione manifestato dal Responsabile dell'Area LL.PP. con nota del 5-7-2016 rivolta a Daf srl;
  - il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione di Città Metropolitana a Daf espresso nella Conferenza di Servizi indicata in premessa, fermo restando la conferma delle condizioni poste in tale occasione, nei termini riportati nell'allegato accordo:
- 3. di stipulare l'accordo in forma pubblica amministrativa con spese a carico di Daf srl;
- 4. di accertare l'importo di € 7.500,00 al cap. 1900/20 cod. Piano dei Conti E3.05.02.03.004 e l'importo di € 35.000,00 al cap. 1900/20 cod. Piano dei Conti E3.05.02.03.004;
- 5. di dichiarare il presente atto, previa distinta votazione favorevole unanime, immediatamente esequibile.

All.to: proposta di accordo conciliativo

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 120 DEL 17/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to SUSANNA BIONDI IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, lì 30/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

\*\*\* C O P I A \*\*\*

Numero De	libera 120	del	17	/10	/201	١7

# **OGGETTO**

APPROVAZIONE PROPOSTA D'ACCORDO CON SOCIETA' DAF SRL FINALIZZATO AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

# PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

# **FAVOREVOLE**

Data 17/10/2017

IL RESPONSABILE DI AREA F.to Geom. ANGELO SORMANI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

# **FAVOREVOLE**

Data 17/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

# ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA "DAF" SRL PER IL PROSIEGUO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA

# **PREMESSO**:

**a.-** che con atto a repertorio del segretario comunale di Busto Garolfo nr.3493 del 26-4-2007 registrato il 7-5-2007 Serie I nr.590, tra il Comune di Busto Garolfo e la società "Daf" srl è stata conclusa una convenzione d'intesa con la quale le parti disciplinavano lo sfruttamento produttivo dell'area ex Cava Bastio-Cardani e definivano le linee guida per il suo successivo recupero ambientale;

**b.-** che il predetto accordo prevedeva a carico di Daf srl l'obbligo del recupero ambientale dell'area, nonché la disattivazione e rimozione degli impianti, non oltre dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione provinciale di sfruttamento dell'ex cava. Progetto di recupero ambientale poi dettagliatamente descritto nella relazione giunta al protocollo del Comune di Busto Garolfo il 7 dicembre 2012;

- **c.-** che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al punto che precede, Daf srl prestava apposita fidejussione di €284.185,00, attualmente ancora in possesso del Comune;
- **d.-** che Daf srl ha provveduto al riempimento della cava, per un importo stimato di € 220.125,00, compreso nell'importo della fidejussione su citata, ma non alle ulteriori opere di recupero ambientale, concertate con l'amministrazione comunale e confluite nel progetto del dicembre 2012, di importo stimato in circa € 64.000,00;
- **e.-** che l'autorizzazione rilasciata dall'allora Provincia di Milano a Daf srl alla quale accedeva la predetta convenzione è scaduta il 19.2.2017;
- **f.-** che con apposita istanza del 28.6.2016 Daf srl ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione a Città Metropolitana di Milano e per gli stessi fini la società il 12-5-2016 ha proposto al Comune di Busto Garolfo di concludere una nuova convenzione;
- **g.-** che il Comune di Busto Garolfo, con nota del 5.7.2016 ha rigettato la proposta di Daf srl di rinnovo della convenzione, manifestando la volontà di ottenere il rispetto delle predette obbligazioni assunte da Daf srl e concernenti il pieno recupero ambientale, previa rimozione degli impianti produttivi;
- **h.-** che avverso il rifiuto opposto dal Comune, pende ricorso al Tar Lombardia (n. RG 2298/2016) proposto da Daf srl, nel quale il Comune si è già costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Cristina Seccia;

# **CONSIDERATO**:

- **a.-** che è ancora aperto presso Città Metropolitana il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione a Daf srl per l'impianto di recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;
- **b.-** che il Comune, intervenendo nel predetto procedimento, con nota del 19-9-2016, ha espresso parere negativo al rilascio della predetta autorizzazione;
- **c.-** che nella conferenza di servizi di Città Metropolitana svoltasi il 22-3-2017 nell'ambito del predetto procedimento, il Comune di Busto Garolfo, nel ribadire la propria contrarietà al rilascio dell'autorizzazione, ha auspicato che nell'ipotesi di provvedimento favorevole alla richiedente, lo stesso venga sottoposto alle seguenti condizioni:
  - limitazione dei codici dei materiali lavorati o stoccati, escludendo prioritariamente i codici CER 170504, 170508 e 170604 e possibilmente anche i codici CER 170802 e 170904;
  - impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni di ampliamento dello spazio occupato e dell'introduzione di nuovi codici trattati;
  - piantumazione di siepi e alberi per tutto il perimetro in modo da mitigare l'aspetto paesaggistico;
  - adozione di idonei sistemi per abbattere polveri e rumorosità;
  - possibilità per il Comune di Busto Garolfo di effettuare controlli periodici (trimestrali), di verifica delle condizioni dell'area e di ordinata gestione dei rifiuti, da parte di tecnici di propria fiducia, con spese a totale carico della Società Daf S.r.l.;
  - esatta definizione delle tipologie delle lavorazioni ammesse;
  - definizione degli orari consentiti per le lavorazioni, escludendo orari serali/notturni;
  - definizione degli orari (escludendo le ore serali/notturne) e dei percorsi obbligati per i mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal sito, escludendo il transito in paese;
  - deposito di una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi alla dismissione dell'attività, definendone chiaramente tempi e modalità;
  - definizione dei controlli periodici da effettuarsi sulle acque reflue di processo e su eventuali fanghi residui delle lavorazioni;
  - pulizia periodica del tratto di strada pubblica per l'eliminazione di eventuali rifiuti sulle carreggiate a carico della società Daf;
- **d.-** che Daf srl, tramite il proprio Amministratore Unico, geom. Pierangelo Fabio Donzelli, con comunicazione presentata al Comune il 10.5.2017, ha proposto un accordo conciliativo volto a rimuovere le eccezioni avanzate fino a quel momento dal Comune per la continuità dell'attività nello stesso luogo del territorio comunale. In particolare, dopo aver comunque verificato l'impossibilità di una ricollocazione della propria attività in altri ambiti del territorio comunale -

come invece auspicato dallo stesso Comune-, la Daf Srl ha offerto compensazioni monetarie volte a mitigare l'impatto dell'attività in essere;

<u>Tutto ciò premesso e considerato,</u> <u>le parti</u> come sopra costituite ed ai sensi dell'art.11 della legge nr.241/1990

# **CONVENGONO**

#### Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

### Art.2

Il Comune di Busto Garolfo accetta che nei terreni di cui ai mappali 133,135,136,146,316,317 del Foglio 22, posti nel proprio territorio in località ex cava Bastio-Candiani s.p.12, la società Daf srl possa continuare a svolgere l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, fermo e previo l'obbligo di ottenere da Città Metropolitana di Milano e/o da ogni altro ente competente le necessarie autorizzazioni. Per dette autorizzazioni il Comune esprimerà parere favorevole se in presenza delle condizioni, che Daf srl dichiara fin d'ora di accettare, elencate in premessa, rinunciando alla sola esclusione dei codici dei materiali lavorati o stoccati CER 170504, 170508, 170604, 170802 e 170904, se la lavorazione di tali codici fosse autorizzata da Città Metropolitana.

#### Art. 3

Daf srl si impegna altresì fin d'ora a presentare al Comune un progetto per il recupero ambientale dell'area, che preveda, a propria cura e spese, l'immediato smantellamento degli impianti ed il recupero del territorio allo stato *quo ante*, una volta cessata l'attività.

Lo smantellamento ed il recupero dovranno essere realizzati entro sei mesi dalla cessazione dell'attività. A tal fine Daf srl si impegna a presentare il progetto con congruo anticipo, e comunque almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività, per la preventiva accettazione del comune.

# Art. 4

Daf Srl si dichiara soddisfatta del nuovo accordo raggiunto con il Comune e di non avere quindi interesse a coltivare il ricorso pendente avanti il Tar di Milano (RG nr.2298/2016) contro il diniego al mancato rinnovo della precedente convenzione sottoscritta il 24.6.2007 e alle ulteriori domande ivi avanzate, impegnandosi a non svolgere alcuna attività nel predetto giudizio, una volta ottenuta l'autorizzazione di Città Metropolitana di Milano di cui all'art. 2. Daf Srl si impegna altresì a versare, quale contributo per le spese legali del Comune, l'importo forfettario di € 7.500,00 oltre

spese gen. (15%) IVA e Cassa Forense, eventualmente anche direttamente allo studio legale Seccia di Busto Arsizio.

#### Art.5

Daf srl si obbliga a far verificare a sue spese da tecnici designati dal Comune la composizione del substrato posto a completamento della cava, anche con appositi carotaggi del terreno entro 30 gg. dal rilascio dell' autorizzazione di Città Metropolitana di Milano di cui all'art. 2.

#### Art. 6

Per mitigare l'impatto sul territorio del Comune di Busto Garolfo per la continuata attività produttiva di trattamento e recupero di inerti e la conseguente mancata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi, Daf srl si impegna:

a) ad eseguire a propria cura e spese opere d'interesse comunale, fino a concorrenza della spesa complessiva di € 425.000,00 secondo le modalità previste dall'apposito progetto definitivo/esecutivo proposto dalla stessa società ed approvato dal Comune.

Il progetto sarà presentato entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di Città Metropolitana di Milano di cui al precedente art.2, previa individuazione di comune accordo delle esatte opere da realizzare e del cronoprogramma delle stesse, che comunque dovranno essere eseguite entro e non oltre due anni dalla approvazione comunale del progetto;

b) a corrispondere al Comune di Busto Garolfo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione di Città Metropolitana di Milano, un contributo di € 35.000,00 a sostegno delle iniziative culturali e sociali dal medesimo organizzate o patrocinate

Per l'ipotesi in cui l'autorizzazione di Citta Metropolitana di Milano non comprendesse alcuni dei codici di cui all'art. 2 (e precisamente CER 170504, 170508, 170604, 170802 e 170904) richiesti da Daf srl, le compensazioni monetarie qui concordate saranno parzialmente diminuite, previo accordo tra le parti.

# Art. 7

Il Comune di Busto Garolfo si impegna a sua volta, contestualmente al ricevimento del contributo di € 35.000,00, alla restituzione della garanzia rilasciata da Daf srl per le precedenti obbligazioni, costituita dalla fidejussione di € 284.185,00. Come già riferito in premessa le obbligazioni garantite da detta polizza sono state in gran parte adempiute, mentre per quelle non realizzate Daf srl provvederà secondo gli impegni in questo accordo definiti;

#### Art. 8

A garanzia del regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, Daf srl consegna al Comune, che accetta, polizza assicurativa a prima richiesta e sollevata ogni eccezione sulla validità o sull'efficacia del presente accordo, dell'importo di € 515.000,00 rilasciata da primario Istituto assicurativo con validità fino all'adempimento dell'obbligo di rimozione degli impianti e di recupero del territorio allo stato *quo ante*, secondo il progetto che sarà approvato dal Comune, fatta salva la possibilità di svincolo parziale in proporzione al valore degli adempimenti realizzati da Daf srl.

#### Art. 9

Daf srl si obbliga, in caso di cessione a terzi dell'attività o dei terreni indicati all'art. 2, a trasferire agli stessi gli obblighi assunti con il presente atto.

#### Art. 10

Il presente accordo ha durata pari a quella della rilascianda autorizzazione di Città Metropolitana di Milano di cui al precedente art.2.

#### Art. 11

Le spese di stipula del presente atto, così come ogni ulteriore ed eventuale onere, spesa o esborso che dir si voglia (a titolo esemplificativo l'eventuale tassa di registrazione) faranno carico a Daf srl.

Busto Garolfo, ottobre 2017	
per il Comune di Busto Garolfo	

per DAF srl l'amministratore unico geom. Pierangelo Fabio Donzelli